

362

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 18 gembre 1862
dal Ministro delle Finanze*

OGGETTO

Regolamento Doganale

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1. De Olasii

» 2. Castellano

» 3. Biancheri

» 4. Fabrizi G.

» 5. Malenchini

» 6. Sella

» 7. Gerardi

» 8. Lanza G.

» 9. Colombani

Relatore Sella

Adottata nella tornata del 18. Dicre 1862.

Ministero delle Finanze

Progetto di legge e Dichiarazione
per l'approvazione del Regolamento
Doganale

Articolo unico

*Il regolamento Doganale approvato col
Regio Decreto M. Settembre 1862 avrà
effettivamente forza di legge ~~in via definitiva~~
~~fin alla definitiva sua emanazione.~~ a partire
dal 1° gennaio 1863.*

N° 382

Progetto di legge presentato dal
Ministro delle Finanze / Sella /

Regolamento di legge

Trattato del 18. novembre 1862.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(BASTOGI)

nella tornata del 22 novembre 1861

Convalidazione del decreto di approvazione di un nuovo regolamento doganale.

SIGNORI,

Abbattute le barriere politiche che aveano tenuto per più secoli separate le nostre glorie e le nostre speranze, cadevan pure ne' due anni passati le barriere doganali che avean tenuto separati gl'interessi dell'agricoltura, delle arti e del commercio italiani.

Necessaria conseguenza di questo fatto fu l'introduzione in tutte le provincie d'Italia di un'unica tariffa di diritti doganali.

Per buona ventura la tariffa sarda, mercè l'iniziativa presa negli anni 1851 e 1855 dall'illustre conte di Cavour, era informata ai più savii principii economici, e potè perciò essere accolta con sicurezza come tariffa generale italiana.

Ma ciò non bastava a togliere ogni disuguaglianza. Le regole che in ciascun luogo della frontiera, sia di mare sia di terra, governar debbono la riscossione de' diritti di dogana, non possono essere difformi. D'altro lato, ogni guarentigia esagerata che nell'interesse dell'erario s'imponga al commercio, altro non è che un accrescimento di spesa e un eccitamento alla frode, e la vigilanza dell'amministrazione doganale, per essere efficace ed uguale per tutto il regno, convien che sia una e colle stesse norme.

(131)

Il Governo convinto di queste verità pubblicò il 12 di settembre dell'anno passato un regolamento doganale da essere quindi sottoposto all'approvazione del Parlamento. Ma esso non fu messo in pratica nelle provincie napoletane e siciliane, perchè allora non erano state ancor riunite al regno d'Italia. In quelle rimasero in vigore le leggi doganali del 1826 co' regolamenti che loro avean fatto seguito.

Chiamato io dalla fiducia del Re a reggere il Ministero delle finanze, non ristetti dal volgere immediatamente le mie cure all'amministrazione delle dogane.

La prima idea che mi si presentò alla mente fu di chiedere al Parlamento la sanzione del regolamento del 1860 per renderlo comune a tutto il regno con pochi emendamenti. Ma un più attento studio mi fece chiaro che esso non rispondeva in alcune parti essenziali alle presenti nostre condizioni economiche. Quel regolamento non era, a dir vero, che un riassunto più o meno ben ordinato delle leggi e dei regolamenti che dal 1815 al 1860 aveano governato il regime doganale delle provincie subalpine; non era un'opera di getto e fatta in corrispondenza alle nuove condizioni in cui trovavasi il commercio del regno pe' due grandi fatti dell'ingrandimento del suo territorio e della introduzione di una tariffa de' diritti di dogana più liberale.

Io però disposi da prima che fossero raccolti tutti gli elementi necessari per un compiuto lavoro, e di poi proposi all'approvazione di Sua Maestà la nomina di una Commissione, formata di persone che nelle diverse provincie d'Italia aveano acquistato perizia nelle faccende doganali. Questa Commissione, col mio intervento, menava in poco più di un mese a compimento il suo lavoro.

Quali fossero i principii onde questo è informato, li esporrò in seguito. Per ora è mio dovere il dire per quale ragione il Governo ha stimato dover far approvare questo nuovo regolamento con regio decreto, salvo la sanzione del Parlamento. L'applicazione di nuove regole per un'amministrazione finanziaria deve, per quanto è possibile, cominciare sempre col primo dell'anno, acciocchè non s'ingeneri confusione nei conti dei ricevitori e cassieri. Nell'amministrazione doganale poi si aggiungono tanti altri registri di bollette e di altre sorta di documenti, che servono, sia a giustificazione degl'incassi, sia pe' lavori statistici, sia infine per l'interesse del commercio, i quali bisogna che siano preparati di lunga mano per essere a tempo inviati negli uffizi doganali.

Facea pur di mestieri dare altro ordine a diverse dogane e allargare le operazioni di esse in molti luoghi e principalmente nelle provincie napoletane e siciliane, com'è stato fatto coll'altro regio decreto. Correva pure la necessità di compilare e mandare attorno le Istruzioni per l'applicazione del regolamento e lasciare il tempo agli agenti doganali di prenderne piena conoscenza.

Tutte queste operazioni preparatorie, richiedendo alcun

tempo, sarebbe stato impossibile aspettare l'approvazione del Parlamento, anche per quest'ultima parte della sua Sessione del 1861, senza rimandare il riordinamento doganale all'anno 1863. Ed intanto gl'impedimenti al commercio leale ed onesto sarebbero durati, e gli abusi ed il contrabbando non sarebbero cessati, ed il commercio di un medesimo Stato sarebbe andato soggetto a differenti trattamenti nei varii suoi porti.

In considerazione della urgenza e della importanza de' risultamenti, non dubito che l'operato del Governo sia pienamente giustificato dinnanzi alla Camera.

Indicherò adesso brevemente alla Camera le parti più importanti del regolamento e le ragioni di alcuni mutamenti fatti alle regole in vigore.

Si è avuto per vero che oggidì la mitezza dei dazi doganali, rendendo meno grave la differenza fra il prezzo primitivo della merce e quello della merce sdaziata, abbia tolto per grandissima parte delle mercanzie l'eccitamento al contrabbando. Sicchè, se alla moderazione dei dazi si aggiungono la semplicità delle forme doganali e qualche agevolezza nei modi di pagamento, al contrabbando si darà un colpo più fatale che da qualunque provvedimento sia pur duro e severo. Si è anche tenuto per fermo che queste maggiori facilità date al commercio procurando risparmi di spese e di tempo (che è pure un valore) renderanno men care le merci, e quindi se ne accrescerà il consumo, donde risultano maggiori entrate doganali.

Si è pure considerato che quanto più sono semplici le prove, tanto più agevolmente può invigilarsene l'adempimento; nè di minor peso è stata l'altra considerazione che riducendo allo stretto necessario le forme doganali, le spese di riscossione ed il numero degl'impiegati possono essere scemati.

Sonosi perciò tolte dal nuovo regolamento tutte quelle forme che erano soverchie e che recando molestie e spese al commercio incoraggiavano al contrabbando.

Di qui la necessità di restringere la vigilanza doganale alle sole frontiere di terra e di mare o intorno a porti franchi, dichiarandosi libera da ogni qualunque siasi vincolo la circolazione delle merci nell'interno dello Stato, e quella di limitare la vigilanza sulle frontiere medesime a brevi zone, le quali, perchè più anguste, possono essere meglio vigilate.

Di qui l'obbligo di alcuni vincoli alla circolazione ed alla fabbricazione di alcune poche derrate o merci nelle sole zone verso la frontiera di terra o lungo la cinta dei porti franchi, lasciando libera l'una e l'altra nella zona lungo il lido del mare, essendo ciò di molta importanza in uno Stato come il nostro ricco di popolose città e villaggi lungo i tre mari che lo circondano.

Di qui l'opportunità delle facilitazioni concesse per le dichiarazioni delle merci che arrivano, e la mitezza delle pene nei casi di errori, le agevolzze concesse alla spedizione

di merci estere da una dogana ad un'altra per pagare in quest'ultima i dazi doganali, e la facoltà della riesportazione largamente data a molti porti del regno, e la esenzione da ogni vincolo o cauzione per le merci riesportate con bastimento di portata maggiore di 50 tonnellate, e l'abilità fatta ai commercianti nei luoghi più importanti di pagare i dazi con cambiali, sistema già in uso in Napoli ed in Sicilia ed anche in Francia. Di qui finalmente, per tacere di molte altre minori agevolezze, l'abolizione del bollo e delle lamine per tessuti ed altre merci straniere che abbiano pagato il dazio.

Seguendo sempre questi principi non è da maravigliare che siasi ridotta in 78 brevi articoli una materia, che nelle varie antiche leggi è molto estesamente trattata, senza tener conto dei molti regolamenti non di rado discordi fra loro. Basteranno perciò poche e brevi istruzioni per provvedere alla esatta esecuzione del nuovo progetto di legge.

Per certo alcune delle innovazioni sopradette parranno a prima giunta ardite. Ma mi giova avvertire come sieno state introdotte dopo lungo esame e dopo avere con diligenza accertati i difetti de' metodi presentemente usati. Lasciando stare le innovazioni di minor conto, noterò alcune delle principali cagioni, che consigliarono quelle di maggiore importanza. Esse sono: 1° restrizione della vigilanza doganale alla sola frontiera e sue zone; 2° abolizione delle dogane interne; 3° pagamento di dazi con cambiali; 4° depositi doganali; 5° abolizione del bollo.

1° Vigilanza sulle zone. La vigilanza perchè sia efficace è mestieri che sia concentrata in alcuni luoghi solamente, e non si disperda allargandosi invano ove non abbisogna. Le dogane sono istituite per riscuotere dazi per la importazione o la esportazione di alcune merci; perciò la loro azione non può estendersi al di dentro del confine dello Stato. Quando all'amministrazione doganale si danno attribuzioni oltre quelle necessarie alla custodia della linea per la quale le merci entrano in uno Stato o ne escono, ne derivano sempre conseguenze dannose. O queste attribuzioni si esercitano, e ne soffrono turbamento il commercio interno e le industrie; o non si esercitano, e si disperde il pubblico denaro pagando impiegati che non fanno alcun servizio.

Bisognava abrogare le antiche disposizioni per le quali una merce poteva essere perseguitata in qualunque parte dello Stato (articolo 46 del regolamento 12 settembre 1860), e sostituire invece una vigilanza sulla sola frontiera, perchè ristretta in più breve spazio la forza doganale può meglio vigilare.

Ma la frontiera non essendo altro che una linea o sulla terra o sul mare, non poteva in essa esercitarsi una vera vigilanza. Quindi si sono stabilite alcune zone quasi a difesa ed a complemento della linea. E, fermi al principio di non accrescere vincoli al commercio oltre ciò che era inevitabile, si è fissata a 10 chilometri la estensione della zona sulla frontiera

di terra, ed a 2 chilometri quella sul mare. Sul mare poi la zona si protende a dieci chilometri dal lido. Si sarebbe anche desiderato di rendere più breve la zona sulla frontiera di terra; ma si è considerato che su di essa il contrabbando è più facile, e che in alcuni luoghi non s'incontra ufficio doganale in vicinanza minore di otto chilometri dalla stessa frontiera.

Ma quello intorno a cui erano oltremodo rigorosi i nostri regolamenti, e spesso di difficile esecuzione, erano le formalità imposte alla circolazione e deposito delle merci nella estensione delle dette zone. Il regolamento che adesso mi reco ad onore di presentarvi ha ristretto cotali vincoli alle sole zone sulla frontiera di terra ed alla cinta dei porti franchi. Le zone sul mare sone affrancate da ogni formalità per la circolazione e pel deposito delle merci, salvo il diritto agli agenti doganali di arrestare le merci che s'immettono in contrabbando. E sebbene nella frontiera di terra e nella cinta dei porti franchi s'imponessero degli obblighi più severi, pure essi sono stati limitati ai soli tessuti ed alle derrate coloniali. Per tal modo abbiamo evitato le molestie che la seconda linea doganale arreca al commercio in altri paesi. La linea doganale del regno è soltanto sulla frontiera.

Gli agenti doganali eserciteranno il loro ufficio nelle zone, e il commercio non sarà tenuto a cautele e formalità come in altri paesi sopra una prima e una seconda linea.

2° *Abolizione delle dogane interne.* Fermato il principio che oltre le zone cessar dovesse l'azione della dogana e che ogni merce potesse circolare liberamente nell'interno del regno, ne veniva di necessaria conseguenza che si avessero ad abolire tutte le dogane interne. Col prolungare la loro esistenza si sarebbero mantenuti gli impacci alla circolazione e conservati uffizi doganali che oggimai debbono restare ai soli confini. Esse sono soverchie col nuovo ordine delle dogane. Pur non di meno, avuto riguardo ad alcuni interessi artificialmente collegati con quelle, sono state quasi tutte conservate per il veniente anno 1862, come risulta dalle tabelle annesse al decreto del 6 novembre che ha approvato la nuova classificazione delle dogane.

Nell'applicazione di un principio, per quanto giusto, si deve tener conto di alcuni fatti che interessano in modo speciale la pubblica prosperità. Fra questi sono le strade ferrate che per la celerità dei loro trasporti e per la grande quantità delle merci che immettono non consentono che le operazioni di sdoganamento sien fatte sempre alle dogane di frontiera. Per esse convien fare eccezione; e però nel regolamento si è permesso di istituire uffizi doganali nelle principali stazioni delle strade ferrate; e nelle tabelle di cui sopra è parola si sono diffatti stabiliti uffizi doganali nelle stazioni di Torino, Milano, Brescia, Bologna e Firenze. Allorchè le nostre strade ferrate avranno acquistato maggiore incremento, noi studieremo in quali nuove stazioni convenga istituire altri uffizi.

3° *Pagamento dei dazi con cambiali.* E questa un'agevo-

lezza da lunghi anni concessa al commercio napoletano e siciliano. Noi abbiamo stimato utile di conservarla e di estenderla a tutto il commercio del regno; imperciocchè si è considerato che essendo il pagamento del dazio un'anticipazione di capitale che fa il commerciante, il consumatore pagar deve non la sola quota di dazio che ricade sulla merce da lui acquistata, ma anche l'interesse sul dazio medesimo. Per lo contrario, se la dogana fa credito per un certo tempo al commerciante, il consumatore rimborsando il dazio non paga gli interessi.

Sarà dunque altrettanto risparmio pel consumatore, ed ogni risparmio sul prezzo di una merce torna sempre ad aumento di consumo e quindi a maggiore incasso doganale.

In Napoli ed in Sicilia questo sistema non ha dato occasione a danni pel tesoro; e noi cironderemo di tutte le più acconcie garanzie la sua introduzione nelle altre parti del regno.

4° *Depositi doganali.* Tutte le leggi doganali dei vari Stati d'Italia avevano a fondamento il principio che la più gran parte delle merci straniere dovessero andar soggette ad un diritto di dogana. Per conciliare poi in qualche maniera questa massima colla libertà del commercio si erano presi i più svariati provvedimenti. Alcune città erano esenti dal pagamento dei diritti di dogana per tutte le merci quivi importate. Tali sono Livorno, Ancona, Messina. In altre si destinavano appositamente luoghi dove le merci straniere potessero essere tenute a deposito per immetterle di poi a consumo o rinviarle all'estero; tali sono Genova, Brindisi, e per la legge del 4 di agosto ultimo anche Napoli e Palermo.

Nel regolamento che ho l'onore di presentare alla vostra approvazione nulla è stato innovato per le città franche e pel porto franco di Genova. Ma, seguendo i principii posti nell'articolo 2 della mentovata legge del 4 agosto 1861, si è cercato di dare il maggiore svolgimento possibile alla istituzione di depositi con facoltà di riesportazione all'estero. Non si è reputato conveniente di mutare di un tratto i regolamenti delle città franche per non portar profondi turbamenti ad interessi fondati sopra istituzioni secolari; ma poichè queste erano alla legge generale una eccezione, si è giudicata cosa giusta di non estenderla. Per lo contrario i depositi doganali come sono considerati nel regolamento offrono tutte le agevolanze alla libertà del commercio senza indurre privilegi a favore di chicchessia. Si è tolto il limite di tempo ai depositi, tranne a quelli che sono sotto la immediata custodia della dogana. Il limite di due o tre anni, come si usava altrove, è sembrato un vincolo soverchio, riescendo il più delle volte impossibile distinguere le merci successivamente immesse nei magazzini di deposito. Oltre di che, facendosi ogni tre anni la visita del deposito, si aprono nuovi conti coi commercianti, e si scopre se sia o no frodato l'erario.

Pe' depositi poi che sono sotto la immediata custodia della dogana si è permesso che questa dia ricevuta delle merci

immesse. Si è per tal modo voluto fin d'ora predisporre il commercio all'uso dei così detti *warrants* come si usa nei *docks* in Inghilterra e come si è cercato di mettere in pratica in Francia. Spetterà al commercio di fare fruttificare questo germe gettato nel nuovo regolamento. Intanto non so tacere, che io vedrei con molto compiacimento sorgere società che sapessero dolare i nostri porti della utilissima istituzione dei *docks* o *bacini*.

8° *Abolizione del bollo*. Questa abolizione rovescia un sistema direi quasi generale. Gli antichi doganieri lo rispettavano come il palladio delle dogane. Ma studiato nelle sue conseguenze pratiche è facile convincersi come sia inutile.

In primo luogo il bollo si può apporre soltanto ai tessuti. A tutte le altre merci non può applicarsi. Ma forse di queste non può farsi contrabbando? In secondo luogo le *contraffazioni* sono facilissime, perchè è facilissimo procurarsi uno dei piccoli torchi che si usano nelle dogane, o farne degli uguali. È poi da considerare che adesso fra noi si fanno molti tessuti che se non superano imitano benissimo anche i migliori dell'Inghilterra e della Francia. Chi ardirà di decidere in ogni caso se un tessuto è straniero o nazionale? E se si vogliono anche i tessuti nazionali sottoporre a bollo, come si usa nelle provincie napoletane e siciliane, s'impone un altro obbligo molesto alle fabbriche nazionali ed un altro aggravio. Oggi che il bollare, il laminare è gratuito nelle dogane, lo Stato farebbe una spesa non lieve senza veruno scopo; anzi il bollo può essere un mezzo di frode, perchè potendo di leggieri essere contraffatto, ed essendo l'unica prova richiesta pel pagamento del dazio per le merci che ne vanno soggette, può facilmente eludersi la legge; quando che le altre merci, dovendo avere la *bolletta* di sdoganamento in prova del pagamento del dazio, possono più difficilmente essere sottratte alla vigilanza doganale.

Il bollo era forse necessario quando la vigilanza della dogana si estendeva in ogni parte del regno; ma, ristretta nelle zone, ne cessa la ragione.

A questi principii seguiti nel prescrivere le forme doganali dovevano corrispondere le pene per le contravvenzioni.

Il difetto principale delle nostre leggi doganali era questo: che comminando pene severe e spesso eccessive, si sentiva di frequente nell'applicarle la necessità di mitigarle; e poichè ciò era negato al giudice, si dava all'amministrazione facoltà di transigere coi contravventori. In tal guisa era sostituito alla decisione del giudice l'arbitrio dell'amministrazione, donde rilassatezza nell'eseguire le leggi e largo arbitrio negli ufficiali del Governo. Il danno era una conseguenza necessaria del principio che informava quelle leggi. Conveniva procedere con altri principii più consentanei ai veri dettami del diritto penale: pene, cioè, più corrispondenti al danno che nasce dalla contravvenzione, e minore arbitrio lasciato alla amministrazione doganale.

Documenti N. 1

~~Giuseppe~~
Tonino

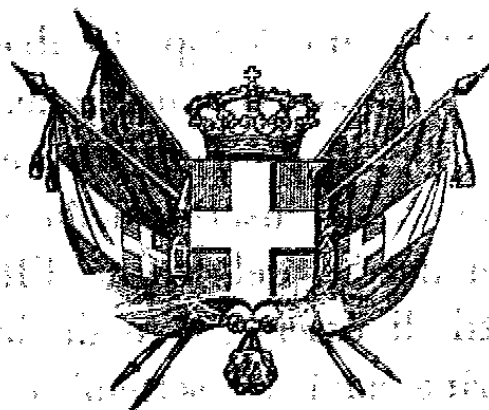
Province	3 1/2	3 1/2	3 1/2	chl.	sh	Ø	3 1/2	3 1/2	3 1/2	
a	8 202 416	6 227 971	1 714 539	.	1	1	.	21 007	21 991 698	7 121 780
c	2 428 124	7 71 929	223 216	.	2	1	.	2 991	2 296 094	819 227
	2 302 168	464 998	132 579	.	1	.	.	2 278	2 321 070	7 412 218
	1 811 243	1 211 576	276 015	.	6	8	.	10 716	6 507 979	1 747 238
	7 126 864	1 632 921	484 306	.	1	1	.	6 276	11 199 740	2 901 739
	21 844 925	10 224 419	2 941 815	.	4	7	.	13 121	54 624 818	13 128 212

[illegible]

tabella nov' anno 1861

659

Province	T e s s u t i												Osservazioni						
	Lino e Canape						Lana							Seta					
	Quantità Etol.	Valore	Disperdizione per ogni abito				Quantità Etol.	Valore	Disperdizione per ogni abito					Quantità Etol.	Valore	Disperdizione per ogni abito			
			tol quantità	tol valore	tol quantità	tol valore			tol quantità	tol valore	tol quantità	tol valore				tol quantità	tol valore		
6 1/2 antiche Province	3	3	tol 9	tol 9	tol 9	tol 9 1/2	3 1/2	3 1/2	tol 9	tol 9	tol 9	tol 9 1/2	3	3 1/2	tol 9	tol 9	tol 9	tol 9 1/2	
Lombardia																			
Parma e Modena	111 1/2	111 1/2	.	.	.	111 1/2	111 1/2	111 1/2	.	.	.	111 1/2	111 1/2	111 1/2	.	.	.	111 1/2	
Bologna																			
Marche e Umbria	11 1/2	11 1/2	.	.	.	11 1/2	11 1/2	11 1/2	.	.	.	11 1/2	11 1/2	11 1/2	.	.	.	11 1/2	
Sicilia	11 1/2	11 1/2	.	.	.	11 1/2	11 1/2	11 1/2	.	.	.	11 1/2	11 1/2	11 1/2	.	.	.	11 1/2	
Cossana	11 1/2	11 1/2	.	.	.	11 1/2	11 1/2	11 1/2	.	.	.	11 1/2	11 1/2	11 1/2	.	.	.	11 1/2	
Napoli	11 1/2	11 1/2	.	.	.	11 1/2	11 1/2	11 1/2	.	.	.	11 1/2	11 1/2	11 1/2	.	.	.	11 1/2	
	11 1/2	11 1/2	.	.	.	11 1/2	11 1/2	11 1/2	.	.	.	11 1/2	11 1/2	11 1/2	.	.	.	11 1/2	



REGIO DECRETO *che approva un nuovo Regolamento doganale.*

14 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento doganale approvato col Nostro Decreto 29 ottobre 1861 ;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze ;

Sentito il parere del Consiglio dei Ministri ;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento doganale firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Art. 2.

Tale regolamento sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento alla prossima convocazione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 14 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti

addì 6 ottobre 1862

Reg.º 20 Atti del Governo a c. 326

WEHRLIN.

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli

U. RATTAZZI.

QUINTINO SELLA.

REGOLAMENTO DOGANALE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Linea doganale.

Il lido del mare, le sponde dei fiumi e dei laghi promiscui, i confini cogli altri Stati formano la linea doganale.

Sono considerati fuori della linea doganale le città franche, il porto-franco di Genova e gli altri che si potessero istituire, non che i due versanti fra la sommità delle Alpi e le frontiere di Nizza e di Susa dichiarati neutrali colla convenzione internazionale del 7 marzo 1861.

Con Reali Decreti verranno indicati gli altri territori da considerarsi fuori della linea doganale.

Art. 2.

Zone di vigilanza.

Fino alla distanza di dieci chilometri dalla frontiera di terra, dalla cinta delle città franche, e dalle sponde dei fiumi e laghi promiscui, sopra tutta la parte italiana del Lago Maggiore, e fino alla distanza di cinque chilometri dal lido del mare e dalle sponde del Lago suddetto, il deposito e trasporto delle merci sono sottoposti

4
alla vigilanza doganale. La larghezza di queste zone di vigilanza potrà essere con Decreto Reale cresciuta o diminuita a norma delle circostanze locali, e specialmente degli accidenti naturali del territorio. Oltrepassata la zona di vigilanza, le merci possono essere ritenute e trasportate liberamente, a meno che trattisi di tessuti esteri non muniti del contrassegno prescritto, o di merci estere contrabbandate perseguite continuamente dagli agenti della forza pubblica.

Entro dieci chilometri dal lido verso il mare, gli agenti doganali vigilano le navi per le quali vi è sospetto di contrabbando.

Art. 3.

Dogane e loro classificazione.

Uffici doganali di due ordini sono stabiliti lungo la linea doganale ed in alcuni centri commerciali dello Stato.

Sono dogane di primo ordine quelle che hanno facoltà di fare ogni operazione doganale.

Sono dogane di secondo ordine quelle che hanno facoltà di fare operazioni di esportazione, cabottaggio, circolazione ed importazione limitata.

Le dogane si dividono in classi secondo l'importanza delle loro operazioni.

Nelle frontiere di terra e di mare, ove le dogane sono collocate in luoghi molto distanti dalla linea doganale, saranno istituiti *posti di osservazione* per vigilare ed accertare l'entrata e l'uscita delle merci. Tali posti sono considerati come sezioni delle dogane.

Con Decreti Reali saranno determinati il luogo, l'ordine e la classe di ciascuna dogana, le vie da percorrere tra il confine e la dogana per l'entrata e l'uscita delle merci, e la specie di quelle che possono essere importate nelle dogane di secondo ordine, nonchè le dogane abilitate al deposito delle merci e alla attestazione dell'uscita di quelle in transito.

Art. 4.

Passaggio della linea doganale.

Le merci non possono traversare di notte la linea doganale, cioè prima di mezz'ora innanzi il sorgere, e più tardi di mezz'ora dopo il tramonto del sole.

Lungo la linea doganale marittima è permesso anche di notte l'ingresso nei porti e l'approdo ai lidi dove sono uffici doganali; ma è vietata ogni operazione di imbarco e di sbarco.

A questi divieti può essere fatta eccezione con Decreto Reale.

Art. 5.

Carico, discarico e trasbordo delle merci.

Nessuna operazione di carico, scarico e trasbordo di merci può essere eseguita sulla linea doganale senza permesso della dogana, e senza l'assistenza dei suoi agenti.

Ogni operazione doganale debbe essere fatta nei luoghi assegnati dall'amministrazione.

Prima di compiere le operazioni di scarico o trasbordo i capitani non possono ricevere a bordo nuove merci senza uno speciale permesso del capo dell'ufficio doganale.

Questi può anco permettere che lo scarico ed il trasbordo delle merci avvenga senza l'assistenza degli agenti doganali.

Art. 6.

Permissione di partenza.

I capitani debbono, prima di partire, presentare alla dogana per la *vidimazione* il manifesto di partenza delle merci caricate o rimaste a bordo coll'indicazione delle bollette e dei documenti che riguardano il carico.

Sono dispensati dal suddetto obbligo i capitani che fanno il cabottaggio con barche di portata non maggiore di venti tonnellate,

e solamente con merci di produzione nazionale, non soggette a dazio d'uscita, o quando l'importo totale di questo non superi lire venticinque. Essi però si provvederanno del *lascia-passare*.

È vietato di allontanarsi dal porto o dalla spiaggia senza permissione scritta della dogana e dell'autorità marittima del porto, la quale non la dà, se non è provato il pagamento dei diritti doganali e marittimi.

Queste prescrizioni debbono osservarsi anche dai capitani che escono dalle città franche dello Stato.

Sotto la denominazione di capitani sono compresi tutti i conduttori di navi o di barche.

Art. 7.

Dichiarazione.

Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione del proprietario delle merci o del suo rappresentante. Le forme e le condizioni della dichiarazione saranno indicate appresso.

Art. 8.

Visita.

Fatta la dichiarazione, si procede alla verifica delle merci ed alle annotazioni sui registri doganali. A tal uopo i colli debbono essere aperti negli uffici della dogana alla presenza degli agenti doganali e delle persone interessate, o dei loro rappresentanti.

I corrieri ed appaltatori postali di terra e di mare sono esenti dalle visite e dalle prescrizioni doganali per i plichi delle lettere e delle carte descritti nel foglio di via.

Art. 9.

Diritti da pagarsi.

I diritti per la importazione, la esportazione, il transito, il depo-

sito, il magazzinaggio e la riesportazione, e quelli pel bollo della carta sono regolati da speciali leggi e tariffe. Le spese di facchinaggio, di bollo dei colli, di lamina o di altro contrassegno per tessuti, e le indennità per gli agenti doganali che vanno a fare operazioni fuori della dogana sono a carico delle parti secondo gli speciali regolamenti in vigore.

Il pagamento del dazio va fatto in contanti, tostochè è stata compiuta l'operazione di sdoganamento.

I diritti non riscossi in tutto o in parte all'atto dello sdoganamento si esigeranno in via suppletoria. L'azione per la loro riscossione si estingue nel termine di due anni. Scorso questo termine l'amministrazione conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione. L'azione non è estinta se vi è frode.

Art. 10.

Bollo.

I colli di merci estere che si trasportano da una dogana all'altra devono, salve le eccezioni indicate agli art. 28 e 49, essere muniti di bollo che ne accerti l'identità.

Sono soggetti ad un *contrassegno* speciale (lamina o piombo) i tessuti esteri, eccettuati quelli che verranno più sotto indicati.

Il Ministro delle finanze potrà permettere la apposizione di contrassegni ai tessuti nazionali, e di uno speciale a quelli che si vogliono spedire in cabottaggio.

Art. 11.

Bolletta.

In prova delle seguite operazioni è data al proprietario della merce la *bolletta* che attesta il pagamento del dazio, o la cauzione

data pel passaggio ad altra dogana, o l'adempimento delle condizioni per la circolazione o per l'esportazione delle merci.

La *bolletta* della dogana è il solo documento che prova il pagamento del dazio; essa non potrà valere più di un anno dalla data della sua emissione. Si fa eccezione pei tessuti muniti di lamina all'atto dello sdoganamento, pei quali la prova del pagamento del dazio è solamente il contrassegno apposto dalla dogana.

Art. 12.

Garanzia dei diritti doganali delle multe e spese.

Le merci immesse in dogana per qualunque destinazione o in contravvenzione, guarentiscono l'amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese, a preferenza di ogni altro creditore.

I mezzi di trasporto guarentiscono in pari modo il pagamento delle multe e delle spese dovute dai capitani e da altri conduttori.

Art. 13.

Effetti della importazione e della esportazione.

Le merci estere sdoganate sono pareggiate alle nazionali.

Le merci nazionali esportate sono considerate come estere, eccetto i casi di cabottaggio, di circolazione e di esportazione temporaria.

Art. 14.

Forza maggiore e fortuiti eventi.

L'inosservanza di prescrizioni doganali per provata forza maggiore non trae seco conseguenze penali. La prova degli avvenimenti fortuiti è a carico dei capitani, dei conduttori e degli altri interessati, nelle forme stabilite dalle leggi.

Art. 15.*Espropriazione od occupazione temporaria dei locali.*

Si potrà procedere a titolo di pubblica utilità alla espropriazione od alla occupazione temporaria dei locali indispensabili agli uffici e posti doganali, facendo luogo ai compensi voluti dalle leggi.

Art. 16.*Concorso delle autorità pubbliche.*

Le autorità amministrative e la forza di terra e di mare possono essere richieste della loro cooperazione per la esecuzione del presente regolamento.

Art. 17.*Istruzioni disciplinari.*

Le istruzioni disciplinari per l'esecuzione del presente regolamento saranno approvate con Decreto Reale.

TITOLO II.

**DELL'IMPORTAZIONE E DEL TRASPORTO DELLE MERCI
DA UNA DOGANA ALL'ALTRA.**

Art. 18.*Presentazione delle merci alle dogane di terra.*

Le merci che si introducono per la via di terra debbono essere presentate alla più vicina dogana di frontiera. Se la dogana è dentro

la linea, debbono percorrere senza deviare la strada designata dai regolamenti. Se si presentano ad una dogana che non abbia facoltà di riceverle, saranno esportate a spese del conducente, oppure accompagnate con bolletta di cauzione, come quella che si dà per le merci spedite con esenzione di visita, alla prossima dogana a ciò autorizzata.

Si potranno invece accompagnare con scorta quando la dogana autorizzata non disti più di dieci chilometri.

Art. 19.

Manifesto del carico.

Il capitano del bastimento in ogni porto o spiaggia, qualunque sia la causa per la quale vi approda e quanto il tempo che vi rimane, deve presentare alla dogana il *manifesto del carico*. Se il bastimento è partito da un porto dello Stato, il manifesto del carico sarà supplito dal manifesto di partenza prescritto dall'art. 6.

La dogana può domandare al capitano tutti gli altri documenti di bordo, e dovrà farlo quando insorgano dubbii tra le indicazioni del manifesto e lo stato del carico.

Il capitano deve ad ogni richiesta rendere conto delle merci manifestate.

Le merci presentate ad una dogana di mare non autorizzata a riceverle saranno respinte con un *lascia-passare*, se il bastimento è della portata superiore a trenta tonnellate; in caso diverso saranno accompagnate con *bolletta di cauzione* al più vicino ufficio doganale che sia a ciò autorizzato.

Art. 20.

Contenuto del manifesto.

Nel manifesto del carico si deve esprimere il nome e la portata del bastimento, la provenienza, gli approdi fatti durante il viaggio, il numero degli uomini dell'equipaggio, la indicazione sommaria

della varia specie del carico, il numero e la qualità dei colli, le loro marche e cifre numeriche ed i documenti che li accompagnano. I numeri dei colli debbono essere ripetuti con lettere.

Il manifesto sarà diviso in due parti, indicanti l'una le merci estere e l'altra le nazionali. Si nell'una come nell'altra parte le merci destinate a luoghi diversi di arrivo debbono annotarsi separatamente.

Il manifesto deve essere scritto senza correzioni, cancellature od alterazioni, e sottoscritto dal capitano.

Mancando alcuno dei suddetti requisiti, il manifesto è restituito e si considera come non presentato.

Art. 21.

Consegna del manifesto.

Quando il bastimento è subito ammesso a libera pratica, il manifesto deve essere consegnato entro ventiquattro ore dall'approdo.

Arrivando di notte, le ventiquattro ore decorrono dallo spuntare del sole.

Quando la nave sia messa sotto riserva, conforme i regolamenti sanitari in vigore, il capitano deve fare una dichiarazione a voce agli agenti della dogana e della sanità, i quali del deposito fanno un processo verbale.

Se la nave è sottoposta a contumacia, il manifesto deve essere consegnato alla dogana nelle ventiquattro ore dall'arrivo per mezzo dell'ufficio di sanità.

Art. 22.

Sbarco delle merci.

Per lo sbarco e la presentazione delle merci alla dogana deve essere esibita alla medesima una copia del manifesto o la dichiarazione del negoziante o di chi lo rappresenta.

Le merci con altro destino possono rimanere sul bastimento, e la dogana ha il diritto di mettere su questo le sue guardie ed usare altre cautele quando lo stimi opportuno. Per esse si darà una bolletta detta *lascia-passare* affine di legittimarne la uscita dal porto.

Art. 23.

Dichiarazione.

La dichiarazione prescritta dall'articolo 7 deve farsi nelle dogane di mare di regola entro tre giorni dall'arrivo del bastimento. Il capo della dogana ha facoltà di prorogare il detto termine con riguardo alle circostanze locali. Presso le dogane della frontiera di terra la dichiarazione deve essere fatta appena giunte le merci.

La dogana può richiedere tutti i documenti che debbono accompagnare le merci, e dovrà farlo quando insorgano dubbii tra le indicazioni della dichiarazione e lo stato del carico.

La dogana può permettere al proprietario od a chi lo rappresenta di fare scaricare le merci e di verificarne alla presenza di un impiegato la qualità e la quantità prima di stendere la dichiarazione.

È permesso mutare la dichiarazione presentata solo in ciò che riguarda la destinazione delle merci, ma prima che ne sia intrapresa la visita.

Art. 24.

Contenuto della dichiarazione.

La dichiarazione deve essere fatta in iscritto colla firma del dichiarante. È permessa la dichiarazione verbale per le merci che i viaggiatori portano per loro uso, e per tutte quelle sulle quali i diritti da pagarsi non superano dieci lire.

La dichiarazione scritta dovrà contenere:

- a) Il nome, cognome e domicilio del dichiarante;
- b) Il luogo di provenienza e quello di destinazione delle merci;

c) Il numero e la specie dei colli con le marche e cifre numeriche;

d) La quantità e la qualità delle merci secondo le denominazioni della tariffa ed il valore delle medesime. Presso le dogane di terra la quantità e qualità delle merci devono dichiararsi collo per collo.

La dichiarazione deve essere scritta senza correzioni, cancellature od alterazioni.

I numeri indicanti le quantità ed il valore delle merci saranno ripetuti in lettere. Se manca alcuno di tali requisiti, la dichiarazione è restituita, e si considera come non presentata.

Art. 25.

Effetti della mancanza del manifesto o della dichiarazione

Il rifiuto o il ritardo ad esibire il manifesto, la dichiarazione e gli altri documenti dà diritto alla dogana di fare a rischio e spese del capitano o del proprietario scaricare le merci e custodirle nei magazzini doganali.

Decorso due mesi senza che sia fatta la dichiarazione, le merci potranno essere vendute a pubblico incanto a cura dell'amministrazione nei modi prescritti dai regolamenti.

L'apertura dei colli in assenza delle persone interessate dovrà essere fatta coll'intervento della autorità giudiziaria. La somma incassata, dopo defalcati i diritti doganali, le multe e le spese, sarà consegnata ai proprietari, ovvero depositata nelle pubbliche casse nel modo che sarà determinato dal Ministero delle finanze.

Fino a che non ne sia seguita la vendita, i proprietari o coloro ai quali le merci sono destinate possono recuperarle, previo il pagamento dei diritti doganali, delle multe e delle spese.

Art. 26.

Bolletta di sdoganamento.

Dopo la verifica delle merci, e liquidati ed esatti i diritti, è consegnata ai contribuenti la *bolletta di sdoganamento*, mercè la quale essi avranno la permissione di levare le merci dalla dogana e di condarle al luogo dove sono destinate.

Oltre quanto è compreso nella dichiarazione, nella *bolletta* deve essere indicato il giorno e l'ora in cui è consegnata.

Per le merci non soggette a dazio presentate alla dogana è data una *bolletta* che attesta la loro qualità, la quantità ed il valore.

Art. 27.

Bollatura dei tessuti esteri.

I tessuti esteri debbono all'atto dello sdoganamento essere muniti di un contrassegno (lamina o piombo) nel modo che sarà determinato dal Ministro delle finanze.

Ne sono eccettuati:

a) Le tele di canapa o di lino di meno di 6 fili di orditura nei cinque millimetri, ed i tappeti da pavimento;

b) I tessuti che i particolari introducono e trasportano per proprio uso, quando il loro dazio principale non superi lire dieci;

c) I lavori a maglia, gli oggetti minuti e gli abiti fatti.

Con Decreto Reale potranno assoggettarsi od escludersi da questo obbligo altre qualità di tessuti, specialmente nei casi di mutamento di tariffa.

È data facoltà ai proprietari di far munire del contrassegno tutti gli altri tessuti esteri per quali esso non è obbligatorio.

Art. 28.

Bolletta di cauzione per passaggio da una dogana all'altra.

Per le merci estere che si spediscono da una dogana ad un'altra per la via di terra per ulteriori operazioni doganali, si deve fare la

dichiarazione scritta nei modi stabiliti all'articolo 24, indicandovi la dogana per la quale sono destinate, e dare garanzia per la loro presentazione nel tempo stabilito, mediante deposito o cauzione per la somma dei diritti di entrata e pel massimo delle pene stabilite pel caso della ommessa loro presentazione.

La dogana, dopo fatta la visita, applica il bollo ai colli per accertarne l'identità, quando il dazio di entrata delle merci sia superiore a lire dieci il quintale, o non si tratti di merci di grossa mole facilmente descrivibili.

La dogana, dopo apposti i bolli, dà una *bolletta di cauzione*, la quale, oltre le indicazioni della bolletta di pagamento, determina il tempo entro il quale le merci debbono giungere alla dogana di destinazione, e quello entro il quale si deve far pervenire alla dogana di partenza la prova dell'arrivo.

La matrice della detta bolletta di cauzione deve essere firmata dal dichiarante e, se vi è garanzia, anche dal garante.

La spedizione di merci estere da una dogana all'altra *per la via di mare* dovrà essere accompagnata da *lascia-passare*, se la portata del bastimento è superiore a trenta tonnellate, e da bolletta di cauzione negli altri casi.

Art. 29.

Spedizione di merci senza visita.

La dogana potrà dare la bolletta di cauzione senza precedente verifica delle merci, quando i colli sieno formati a macchina in un modo da non far temere alterazioni, oppure quando a spese delle persone interessate, e nei modi che determinerà il Ministero delle finanze, sieno assicurati con doppio involto e doppio piombo.

La richiesta per l'esenzione dalla visita deve farsi nella dichiarazione, indicando il peso lordo, le marche ed i numeri dei colli colla formola generica *merci da dichiararsi*.

In tali casi la cauzione si presterà pei diritti di entrata in lire dieci per ogni chilogramma di peso lordo (salve le modifica-

Art. 26.

Bolletta di sdoganamento.

Dopo la verifica delle merci, e liquidati ed esatti i diritti, è consegnata ai contribuenti la *bolletta di sdoganamento*, mercè la quale essi avranno la permissione di levare le merci dalla dogana e di condurle al luogo dove sono destinate.

Oltre quanto è compreso nella dichiarazione, nella *bolletta* deve essere indicato il giorno e l'ora in cui è consegnata.

Per le merci non soggette a dazio presentate alla dogana è data una *bolletta* che attesta la loro qualità, la quantità ed il valore.

Art. 27.

Bollatura dei tessuti esteri.

I tessuti esteri debbono all'atto dello sdoganamento essere muniti di un contrassegno (lamina o piombo) nel modo che sarà determinato dal Ministro delle finanze.

Ne sono eccettinati:

a) Le tele di canapa o di lino di meno di 6 fili di orditura nei cinque millimetri, ed i tappeti da pavimento;

b) I tessuti che i particolari introducono e trasportano per proprio uso, quando il loro dazio principale non superi lire dieci;

c) I lavori a maglia, gli oggetti minuti e gli abiti fatti.

Con Decreto Reale potranno assoggettarsi od escludersi da questo obbligo altre qualità di tessuti, specialmente nei casi di mutamento di tariffa.

È data facoltà ai proprietari di far munire del contrassegno tutti gli altri tessuti esteri per quali esso non è obbligatorio.

Art. 28.

Bolletta di cauzione per passaggio da una dogana all'altra.

Per le merci estere che si spediscono da una dogana ad un'altra per la via di terra per ulteriori operazioni doganali, si deve fare la

dichiarazione scritta nei modi stabiliti all'articolo 24, indicandovi la dogana per la quale sono destinate, e dare garanzia per la loro presentazione nel tempo stabilito, mediante deposito o cauzione per la somma dei diritti di entrata e pel massimo delle pene stabilite pel caso della ommessa loro presentazione.

La dogana, dopo fatta la visita, applica il bollo ai colli per accertarne l'identità, quando il dazio di entrata delle merci sia superiore a lire dieci il quintale, o non si tratti di merci di grossa mole facilmente descrivibili.

La dogana, dopo apposti i bolli, dà una *bolletta di cauzione*, la quale, oltre le indicazioni della bolletta di pagamento, determina il tempo entro il quale le merci debbono giungere alla dogana di destinazione, e quello entro il quale si deve far pervenire alla dogana di partenza la prova dell'arrivo.

La matrice della detta bolletta di cauzione deve essere firmata dal dichiarante e, se vi è garanzia, anche dal garante.

La spedizione di merci estere da una dogana all'altra *per la via di mare* dovrà essere accompagnata da *lascia-passare*, se la portata del bastimento è superiore a trenta tonnellate, e da bolletta di cauzione negli altri casi.

Art. 29.

Spedizione di merci senza visita.

La dogana potrà dare la bolletta di cauzione senza precedente verifica delle merci, quando i colli sieno formati a macchina in un modo da non far temere alterazioni, oppure quando a spese delle persone interessate, e nei modi che determinerà il Ministero delle finanze, sieno assicurati con doppio involto e doppio piombo.

La richiesta per l'esenzione dalla visita deve farsi nella dichiarazione, indicando il peso lordo, le marche ed i numeri dei colli colla formola generica *merci da dichiararsi*.

In tali casi la cauzione si presterà pei diritti di entrata in lire dieci per ogni chilogramma di peso lordo (salve le modifica-

zioni che potranno essere fatte con Decreto Reale), e pel massimo delle pene.

Le merci spedite per istrade ferrate potranno godere delle suddette facilitazioni, anche se non sono in colli formati a macchina od assicurati con doppio involto o doppio piombo, semprechè sieno riposte in appositi carri (vagoni) chiusi a piombo.

Gli agenti preposti dal Governo alle strade ferrate dello Stato, e le società concessionarie per le altre, sono responsabili dell'esattezza delle spedizioni.

Art. 30.

Il Ministro delle finanze potrà permettere che alcune merci destinate da una dogana ad un'altra, introdotte per luoghi alpestri e specialmente disagiosi, siano dichiarate genericamente ed esentate in tutto od in parte dalla visita, prescrivendo le cautele da osservare e la cauzione da dare.

Art. 31.

Discarico della bolletta di cauzione.

Giunte le merci alla dogana alla quale sono dirette, il proprietario o chi lo rappresenta deve entro dieci giorni dichiarare la loro destinazione.

Se le merci sono state spedite con esenzione di visita, o per mezzo delle strade ferrate nel modo detto negli articoli precedenti, la dichiarazione scritta deve essere presentata fra dieci giorni per procedere alla verifica delle merci.

Se da questa non risulta irregolarità, la dogana dà un certificato di scarico, il quale libera dall'obbligo contratto colla bolletta di cauzione.

Se visitando le merci si trova differenza con quanto è indicato nella bolletta di cauzione, o se i colli giungono alterati, si deve sospendere la consegna del certificato di scarico, o limitarlo per la sola parte verificata esatta, facendo verbale per l'altra.

Il certificato di scarico può essere dato anche prima della verifica, quando i colli spediti con esenzione di visita sieno riconosciuti intatti e non siavi alcun sospetto di frode.

La presentazione del certificato di scarico alla dogana di partenza dà diritto allo scioglimento della cauzione o di parte di essa.

Mancando il certificato, la dogana di partenza fa il verbale di contravvenzione.

La restituzione delle somme depositate nella dogana di partenza può esser fatta in quella di arrivo.

Quest'ultima è considerata in tali casi come dogana di confine.

Art. 52.

Importazioni temporarie.

Per le importazioni temporarie verranno osservate le prescrizioni della tariffa doganale, salve le modificazioni che potranno essere fatte con Decreto Reale.

Per la importazione temporaria dei campioni non esenti da dazio si dovrà dare una bolletta di cauzione tutte le volte che l'importo del dazio complessivo superi lire tre.

TITOLO III.

DEL TRANSITO.

Art. 53.

Immissione delle merci in transito.

Le norme stabilite per la immissione delle merci estere soggette a dazio e pel trasporto di esse da una dogana ad un'altra, debbono

seguirsi anche per le merci che traversano il territorio dello Stato. La spedizione di merci con destinazione da una dogana ad un'altra può essere mutata in transito, e la spedizione di transito può essere cambiata in destinazione a consumo od a deposito. In questi casi si osservano le regole che riguardano la nuova destinazione.

Art. 34.

Consegna del certificato di scarico.

Quando sia accertata la identità delle merci destinate al transito e la loro uscita fuori della linea doganale, è dato il certificato di scarico della bolletta di cauzione.

Le merci di transito potranno per via di mare uscire soltanto sopra bastimenti di una portata maggiore di trenta tonnellate.

Questa prescrizione è applicabile anche per le merci che escono dalle città-franche e dai porti-franchi dello Stato.

TITOLO IV.

DEL DEPOSITO E DELLA RIESPORTAZIONE.

Art. 53.

Differenti specie di deposito.

Le merci estere soggette a dazio sono ammesse a deposito o sotto la diretta custodia della dogana, o in magazzini dati da essa in affitto, o in difetto di questi in altri di proprietà privata verificati ed approvati dall'autorità doganale. Saranno indicate con ispeciali disposizioni quelle merci che non possono essere ammesse a deposito.

I municipi, le società commerciali ed i privati che volessero stabilire per conto proprio depositi doganali, potranno esservi au-

torizzati con Decreto Reale, che determinerà le condizioni per la amministrazione del deposito e per la sicurezza dei diritti doganali.

Il Governo potrà altresì autorizzare i municipii, le camere di commercio e le società commerciali ad istituire sotto la propria responsabilità magazzini generali destinati a ricevere in custodia merci estere.

Art. 56.

Entrata delle merci in deposito.

La domanda per porre le merci in deposito deve essere fatta con dichiarazione scritta, in conformità all'art. 24.

Prima che le merci sieno messe nei magazzini, se ne deve verificare la quantità e la qualità, annotandole nei registri doganali.

Per le merci collocate nei magazzini di proprietà privata deve essere data cauzione pei diritti, le multe e le spese.

Art. 57.

Durata del deposito.

Le merci sotto la diretta custodia della dogana potranno di regola rimanere in deposito due anni, non computando nè i mesi nè i giorni dell'anno in corso. Sulla domanda del deponente il Direttore delle gabelle potrà prorogare il termine sino ad altri due anni. Passati questi termini, si procederà secondo il disposto dell'art. 25.

Gli altri depositi non hanno limite di tempo.

Art. 58.

Effetti del deposito.

Le merci che sono nel deposito doganale possono essere tutte o in parte esportate all'estero, o trasportate ad un altro deposito o ad un'altra dogana senza pagamento di dazio, o immesse al consumo col pagamento del dazio.

Art. 39.

Deposito sotto diretta custodia della dogana.

Durante il deposito nei magazzini sotto la diretta custodia della dogana, le merci che ne sono suscettibili dovranno essere racchiuse in colli, e questi bollati.

Il proprietario può vigilare sulle merci, e colla permissione del capo della dogana ha facoltà di disfare i colli ed estrarne campioni alla presenza di agenti doganali.

Il diritto di *magazzinaggio* secondo la tariffa è dovuto anche per quelle merci che si trovassero avariate.

Art. 40.

Avarie e casi di forza maggiore.

La dogana non risponde delle avarie o dei deperimenti naturali delle merci depositate, nè dei casi di forza maggiore.

Art. 41.

Consegna della ricevuta delle merci.

Il proprietario delle merci poste sotto la diretta custodia della dogana può avere una ricevuta nella forma che sarà determinata dal Ministro delle Finanze.

Sopra questa ricevuta saranno annotate le estrazioni delle merci fatte in una o più volte, e la ricevuta stessa sarà restituita alla dogana, quando tutte le merci saranno estratte dai magazzini. In caso di smarrimento della ricevuta le merci potranno essere restituite previa cauzione.

Art. 42.

Deposito nei magazzini di affitto o di proprietà privata.

Nei magazzini della dogana dati in affitto, e in quelli di proprietà privata, il proprietario o il suo rappresentante ha facoltà di custodire le merci come meglio crede, senza ingerenza della dogana.

La proprietà delle merci per tutto ciò che riguarda il deposito, i dazi, le multe e le spese è presunta di pieno diritto nel possessore del magazzino, fino a che le merci non sieno uscite dal deposito.

Il trasferimento delle merci dai magazzini di un negoziante a quelli di un altro deve essere preceduto dalla dichiarazione di entrambi, e seguito dai corrispondenti passaggi da un conto all'altro.

L'entrata nei magazzini dati in affitto non è permessa che nelle ore stabilite per le operazioni doganali.

I magazzini di privata proprietà saranno chiusi a due differenti chiavi, una delle quali rimarrà presso la dogana. Non si può entrare in questi magazzini senza la permissione della dogana, e senza l'intervento di agenti doganali, salvo le eccezioni per alcune merci, che il Ministro delle Finanze potrà permettere.

Il negoziante che personalmente o per mezzo dei suoi agenti rompesse tale divieto, non potrà più godere per tre anni del deposito nei magazzini di proprietà privata.

Art. 43.

Magazzini generali.

L'autorizzazione ad istituire magazzini generali sarà data, dietro inchiesta fatta dai Ministeri delle Finanze e d'Agricoltura, Industria e Commercio con Decreto Reale, che ne determinerà le condizioni di concessione e di esercizio.

Le amministrazioni di tali magazzini generali avranno facoltà di far eseguire vendite volontarie di merci ai pubblici incanti, in conformità dell'art. 3 della legge del 6 luglio 1862 sulle Camere di commercio.

Esse potranno dare ricevute per le merci depositate, e la proprietà di tali merci potrà essere trasferita ad altri con semplice girata di tale ricevuta, senza che occorranò dichiarazioni od annotazioni preventive nei registri dei magazzini.

A tali ricevute sarà apposta una marca da bollo da L. 1. 50, la quale terrà luogo di ogni tassa di registro e bollo.

Le amministrazioni summentovate rispondono alla dogana pei dazi, multe e spese.

Art. 44.

Vigilanza delle merci nei magazzini d'affitto o di proprietà privata.

La dogana esercita continua vigilanza sui magazzini d'affitto e su quelli di proprietà privata, e dovrà fare verificazioni ordinarie ogni due anni, e potrà farne altre improvvise e straordinarie quando lo creda opportuno.

La spesa delle verificazioni ordinarie è a carico dell'amministrazione. Quella delle straordinarie è a carico dei negozianti nel solo caso che si verificasse una differenza di qualità o di quantità che superasse il due per cento, oltre i cali di tolleranza.

Art. 45.

Uscita delle merci dal deposito.

Per estrarre le merci dal deposito, il proprietario deve fare una dichiarazione specificata nelle forme prescritte, indicando la loro nuova destinazione.

Volendo riesportarle all'estero, la dogana fa la verifica e ne vigila la uscita fuori della linea doganale.

La riesportazione per via di mare può farsi soltanto sopra bastimenti di una portata maggiore di trenta tonnellate. Questa prescrizione è applicabile anche al trasbordo delle merci destinate alla riesportazione.

Il diritto di riesportazione (ostellaggio) stabilito dalla tariffa doganale si paga, qualunque sia la specie del deposito d'onde escono le merci.

Se le merci sono spedite ad altra dogana, si consegna una bolletta di cauzione o *lascia-passare* a termini dell'art. 28.

Art. 46.

Calì di tolleranza.

Pei depositi in magazzini dati in affitto, o di proprietà privata, nella liquidazione dei diritti doganali si bonifica a titolo di calo naturale per ogni anno il due per cento pegli olii, il tre per cento pei vini, il cinque per cento pei liquidi spiritosi, pei pesci e per le carni salate.

Pei periodi minori di un anno, il calo si liquida in proporzione di trimestre in trimestre compiuto.

La suddetta bonificazione è ammessa solo quando le deficienze realmente sussistano.

TITOLO V.**DELLA ESPORTAZIONE.**

Art. 47.

Dichiarazione e bolletta.

La dichiarazione delle merci destinate alla esportazione può essere fatta verbalmente alle dogane di frontiera.

Per le merci ammesse alla restituzione dei diritti pagati al momento della importazione delle materie prime, nonchè per quelle di *esportazione temporaria* per essere vendute all'estero nei casi permessi dalla tariffa doganale, si fa la dichiarazione scritta nei modi stabiliti dall'articolo 24.

Se le merci sono soggette a dazio di uscita, dopo fattane la verifica e pagati i diritti, la dogana consegna la bolletta di pagamento, la quale, oltre al nome del contribuente e la quantità, qualità e valore delle merci, indica la strada da percorrere ed il tempo entro il quale debbono passare la linea doganale. Trascorso detto termine, la bolletta non è più valida, tranne i casi in cui per fortuna di mare la merce non si potè intieramente imbarcare.

Non si restituiscono i diritti pagati, quando anche la esportazione delle merci non avesse effetto.

Per le merci non soggette a dazio si verificherà soltanto la specie e si darà una bolletta nella quale si indicherà la quantità ed il valore secondo la dichiarazione.

TITOLO VI.

DELLA CIRCOLAZIONE E DEL CABOTTAGGIO.

Art. 48.

Spedizione delle merci nazionali.

Le merci nazionali che sono spedite da un luogo all'altro della frontiera per rientrare nella linea doganale per via di mare o per quella dei fiumi e laghi promiscui, conservano la nazionalità, purché non abbiano toccato territorio straniero. Se una nave in cabottaggio tocca per forza maggiore un porto estero, la merce non perde per questo la nazionalità.

Il Ministro delle finanze può permettere che le merci tocchino od attraversino un territorio straniero, senza che perciò abbiano a riguardarsi come estere.

Art. 49.

Bollo da apporsi ai colli.

Il Ministro delle finanze stabilirà quali merci debbono essere racchiuse in colli bollati. Per tessuti esteri sottoposti a contrassegno obbligatorio basterà che siano muniti di questo.

Gli altri tessuti esteri o quelli nazionali che non fossero stati sottoposti al contrassegno facoltativo, saranno o muniti di un contrassegno speciale, o formati in colli a macchina in modo da non lasciar temere alterazione, od assicurati con doppio involto e con bollo a piombo, come si fa per le merci estere che si spediscono senza essere sottoposte a visita.

Art. 50.

Consegna della bolletta di cauzione o di lascia-passare.

Per la uscita delle merci nazionali spedite in circolazione o cabottaggio si dà il *lascia-passare* che indica la qualità, la quantità, i numeri, le marche dei colli e la dogana di frontiera da dove debbono uscire, e quella per dove debbono entrare, non che il termine di tempo prefisso. Se tali merci sono soggette a dazio d'uscita, la cui somma collettiva superi le lire venticinque, debbono essere invece accompagnate da bolletta di cauzione pel dazio inerente.

Pelle merci che escono in cabottaggio, le cui similari estere non sono soggette a dazio di importazione, si dà un *lascia-passare*, osservate solo le formalità prescritte per l'esportazione.

Gli agenti doganali attesteranno sulla bolletta di cauzione e su quella detta *lascia-passare* lo imbarco e l'uscita delle merci fuori della linea doganale.

Art. 51.

Ritorno delle merci nella linea doganale.

Quando il bastimento rientra nella linea doganale, deve essere presentato il manifesto di partenza od il *lascia-passare* a norma del prescritto dall'articolo 6.

Le merci sono riconosciute e confrontate colle indicazioni della bolletta di cauzione o dei rispettivi *lascia-passare* da cui le singole partite devono essere accompagnate.

Se non è riconosciuta la loro identità, quando anche munite di doppio involto, o se il termine da prescriversi nella bolletta di cauzione o nel *lascia-passare* per la reimportazione della merce, fosse scaduto da tre mesi, vengono considerate estere.

Gli stessi riconoscimenti avranno luogo pelle merci che rientrano pella frontiera di terra, le quali dovranno essere confrontate colla relativa bolletta o considerate come estere, ove non ne sia riconosciuta l'identità o se il termine della bolletta sia scaduto da un mese.

Equipaggi e suppellettili d'uso.

Il trasporto degli equipaggi, degli strumenti d'arte e delle suppellettili d'uso dei viaggiatori e di coloro che cambiano domicilio nel territorio nazionale non è soggetto ad alcuna formalità, quando ha luogo senza toccare territorio straniero.

TITOLO VII.**PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI VIGILANZA.***Divieto di approdo dove non sono dogane.*

E' vietato ai bastimenti di qualunque portata carichi di merci di rasentare il lido, di gettar l'ancora, e di approdare in luoghi dove non siano uffici doganali.

I bastimenti debbono ancorarsi nei luoghi a tal uopo destinati.

Vigilanza sui laghi e sui fiumi promiscui.

Nei laghi e fiumi promiscui è proibito di bordeggiare o di mettersi in comunicazione colla terra in modo che sia agevole caricare o sbarcare merci fuori dei luoghi suddetti.

Gli agenti doganali debbono arrestare e visitare (salva l'osservanza dei patti internazionali) le barche che danno indizio di contrabbando, e scortarle alla prossima dogana, stendendo processo verbale.

Nel Lago Maggiore le merci estere che si immettono sia per consumo, sia per altra destinazione, debbono essere presentate ad una delle due estreme dogane nazionali, e non possono traversare il Lago senza la bolletta di pagamento o di cauzione.

Sono eccettuate quelle trasportate dai piroscafi che hanno a bordo agenti doganali.

Art. 55.

Vigilanza sul mare.

I capitani dei bastimenti entro i dieci chilometri dal lido devono essere muniti del manifesto del carico, salva l'eccezione dell'art. 6.

Gli agenti doganali in detto spazio possono recarsi a bordo dei bastimenti di portata non superiore a cinquanta tonnellate, e farsi esibire il manifesto e gli altri documenti del carico.

Mancando il manifesto per un bastimento destinato ad un porto nazionale, o in caso di indizio di contravvenzione, debbono scortarlo alla prossima dogana, adempiendo a quanto è prescritto al secondo alinea dell'articolo precedente.

Pei bastimenti di maggiore portata limiteranno la vigilanza sui loro movimenti lungo il litorale, e quando si tentasse di scaricare o trasbordare merci potranno richiedere i documenti di bordo, ed accompagnarli alla più vicina dogana per stendere il verbale di contravvenzione.

Art. 56.

Vigilanza nelle zone di terra.

Quando vi sia indizio di contrabbando, gli agenti doganali possono visitare le merci estere soggette a dazio, le quali sieno trasportate o custodite nelle zone di vigilanza. Se vi sono prove del contrabbando, le merci saranno trasportate alla vicina dogana perchè venga proceduto a norma di legge.

Per il caffè e per lo zucchero che si vogliono trasportare o tenere in deposito nelle suddette zone è necessaria una *bolletta di pagamento*, o una *bolletta di circolazione* da presentarsi agli agenti doganali o alla forza pubblica ad ogni loro richiesta.

Sono eccettuati dall'obbligo della bolletta nella zona lungo il lido del mare lo zucchero e il caffè entro il perimetro dei comuni, il cui abitato agglomerato superi duemila anime, purchè non si tratti di deposito. Eguale eccezione si accorda alle quantità di zucchero e di caffè destinate ad uso particolare, quando il loro dazio di entrata

non superi lire dieci. Nelle città chiuse dalle zone lungo il lido del mare, od in quelle che con Decreto Reale vi saranno parificate, non occorre la bolletta nemmeno pei depositi.

I tessuti soggetti a bollo, in prova del loro sdoganamento (art. 27), debbono esserne muniti tanto nella circolazione, quanto nei depositi.

Art. 57.

Circolazione del caffè e dello zucchero nelle zone.

La bolletta di circolazione da darsi nei casi del precedente articolo deve corrispondere ad una bolletta di pagamento. Questa bolletta deve avere una data non anteriore ad un anno, ed essere a nome di chi cede o spedisce la derrata in circolazione. La dogana più vicina al luogo di partenza del genere che si cede o spedisce, dopo essersi accertata che questo realmente esiste, annoterà nella bolletta di pagamento volta per volta la quantità spedita, e vi segnerà la rimanenza.

La bolletta di circolazione conterrà le indicazioni prescritte dall'art. 26, sarà intestata al nome di chi trasporta o custodisce il genere, e sarà valida per un anno computabile dalla data di quella a pagamento in sostituzione della quale viene emessa.

Per lo zucchero e pel caffè che provengono dall'interno del territorio dove non sono uffizi doganali, la bolletta di circolazione si dovrà prendere presso un altro ufficio di finanza prima di penetrare nella zona.

Pei venditori ambulanti nelle zone la bolletta di circolazione varrà per un mese, spirato il quale potrà essere rinnovata per un altro mese, purchè non si ecceda il termine pel quale è valida la bolletta di pagamento originaria.

Art. 58.

Divieto di deposito di merci.

Nella zona di vigilanza lungo la frontiera di terra, la cinta delle città franche, le sponde dei fiumi e laghi promiscui, e del Lago

Maggiore, nei luoghi compresi nelle zone lungo il lido del mare, ove la popolazione agglomerata non superi due mila abitanti, è vietato, senza speciale permesso del Direttore delle gabelle, fare depositi di zucchero, caffè e di tessuti esteri. Lo stesso permesso si richiede nei suddetti luoghi e zone delle fabbriche di tessuti, i cui similari esteri sieno soggetti a contrassegno. — Nei permessi saranno indicate le condizioni ravvisate necessarie.

Sono esenti da questo vincolo le città chiuse.

Le quantità di caffè e di zucchero che si trovano presso i mercanti al minuto non sono considerate come deposito, quando non superino lo spaccio ed i bisogni locali misurati alle occorrenze di un semestre.

I capi-luoghi di comune il cui nucleo principale di abitato conti più di due mila anime che si trovano in parte nella zona ed in parte fuori di essa sono considerati come situati al di qua della zona stessa.

Art. 59.

Depositi nei territori al di là della linea doganale.

Non sono permessi depositi di merci estere soggette a dazio in quantità superiori ai bisogni degli abitanti nei territori neutri verso Nizza e Susa, nonchè negli altri territori che, giusta la facoltà data con l'art. 1, venissero con Decreti Reali dichiarati fuori della linea doganale.

I prodotti del suolo e della pastorizia ricavati nei suddetti territori potranno essere immessi al di qua della linea doganale con esenzione del dazio nelle quantità e con le formalità che prescriverà il Ministro delle finanze.

Art. 60.

Vigilanza nell'interno del territorio.

Gli agenti doganali devono vigilare e sequestrare nell'interno del territorio:

1.° Le merci contrabbandate che avessero perseguitate continuamente;

2.° I tessuti esteri obbligati a contrassegne che non ne fossero muniti, e ciò tanto nel trasporto come nel deposito.

Art. 61.

Vigilanza sui depositi e sulle fabbriche.

Le fabbriche di tessuti ed i depositi nelle zone sono posti sotto particolare vigilanza degli agenti doganali, i quali possono di giorno entrarvi a verificare le merci.

In ogni altro tempo, come pure nei depositi di tessuti esteri soggetti a contrassegno al di qua delle zone, è proibito fare visite e perquisizioni senza intervento dell'autorità giudiziaria.

Art. 62.

Naufragi.

Nei casi di naufragi saranno osservate le disposizioni del regolamento per la marina mercantile.

Gli agenti dell'amministrazione delle finanze dovranno pertanto limitarsi ad accorrere e prestare con tutti i mezzi possibili aiuto e sollievo ai naufraganti, provvedendo secondo le loro attribuzioni alla tutela degli interessi doganali di concerto coll'amministrazione locale della marina mercantile.

Nei luoghi in cui non esistono tali amministrazioni, e le loro incumbenze sono invece affidate ad agenti doganali, questi entrano negli obblighi e nei diritti attribuiti ad essi amministratori dal predetto regolamento.

La dogana presso la quale sono recate le merci ha la facoltà di compiere tutte le operazioni che potranno essere necessarie secondo la loro destinazione.

In questi casi non si paga il diritto di riesportazione o di ostellaggio.

Art. 63.

Edifici lungo il lido del mare.

Non è permesso di erigere edifici lungo il lido del mare senza permissione del Direttore delle gabelle.

TITOLO VIII

DELLE CONTRAVVENZIONI.

Art. 64.

Pene delle contravvenzioni.

Coloro che commettono contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento possono essere puniti:

a) Col pagamento di una multa in proporzione del dazio principale dovuto sulla merce, cioè non minore del decimo, nè maggiore del quintuplo;

b) Col pagamento di multe di cui ciascuna non minore di lire cinque, nè maggiore di lire cinquecento;

c) Colla perdita di alcune facoltà concesse dalle leggi doganali.

L'applicazione di tali pene non dispensa dal pagamento dei dazi e diritti dovuti secondo la legge.

L'azione giudiziaria pel contrabbando si prescrive in cinque anni, per le altre contravvenzioni in un anno. Una nuova contravvenzione punibile con una pena eguale o più grave, od un atto giudiziario interrompono la prescrizione.

Art. 65.

Pene e casi di contrabbando.

Il contrabbando di merci è punito col pagamento di una multa non minore del dazio dovuto, nè maggiore del quintuplo.

Sono considerate in contrabbando le merci estere:

a) Scaricate nei porti o sulle spiagge, o importate per terra, di notte, importate per vie non permesse, deviate dal cammino o scaricate innanzi di giungere alla prima dogana;

b) Trovate in laghi o fiumi promiscui, in barche che bordeg-

giano, o sono in comunicazione colla terra o in bastimenti che rasentano il lido, gettano l'ancora, o approdano là dove non si trovano dogane, o in bastimenti dai quali si tenti o si faccia scarico o trasbordo di merci, o su barche non superiori a cinquanta tonnellate dirette ad un porto nazionale, mancanti di manifesto;

c) Rinvenute sulle persone, nei bagagli, nelle barche, nelle vetture, nascoste nei colli o nelle suppellettili, od in mezzo ad altri generi in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale;

d) Introdotte nel Lago Maggiore senza essere state presentate ad una delle due dogane estreme;

e) Levate dalla dogana prima che sia data la bolletta;

f) Depositate nei territori neutri verso Nizza e Susa, o negli spazi intermedi tra la frontiera e la prima dogana, o negli altri territori che, giusta la facoltà data coll'articolo 1, venissero con Reali Decreti dichiarati fuori della linea doganale;

g) Riesportate per la via di mare o spedite in cabottaggio senza la bolletta di cauzione sopra bastimenti di portata non superiore a trenta tonnellate;

h) Presentate alla dogana in cambio di merci nazionali spedite in circolazione o cabottaggio;

i) Destinate all'estero o ad altro porto dello Stato che non si trovano sul bastimento al tempo della partenza.

Sono considerati in contrabbando i tessuti spediti in circolazione o cabottaggio che si trovano mancanti del prescritto contrassegno o non sieno presentati in colli fatti a macchina o sotto doppio involto o doppio piombo.

Art. 66.

Sono pure considerate in contrabbando ed assoggettate al pagamento di una somma non minore del dazio dovuto, nè maggiore del quintuplo le merci nazionali soggette al dazio di uscita di cui si facesse o si tentasse l'esportazione senza presentarle alla dogana.

Multe per le differenze delle merci rispetto al manifesto.

Trovandosi delle differenze fra le merci ed il manifesto di carico, il capitano pagherà una somma non minore del dazio dovuto, nè maggiore del quadruplo per ogni collo non annotato. Se i colli hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri colli indicati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti ad un dazio maggiore.

Per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato si pagherà una multa non minore di lire cinquanta, nè maggiore di lire trecento.

Per le eccedenze e per le mancanze delle merci alla rinfusa rispetto al manifesto sarà applicata una multa non minore di lire trenta, nè maggiore di lire trecento. Non sono punibili le eccedenze che non oltrepassano il dieci per cento, e le mancanze che non superano il cinque per cento.

Art. 68.

Multe per le differenze rispetto alla dichiarazione.

Per le differenze di quantità, di valore o di qualità fra la dichiarazione scritta e le merci destinate all'immissione in consumo, al deposito o che si spediscono ad altra dogana con bolletta di cauzione, sarà pagata una multa non minore del decimo, nè maggiore dell'intera differenza del dazio.

Se la dichiarazione fu fatta nella dogana di terra collocata all'immediato confine, la suddetta multa sarà dovuta nel solo caso che i diritti cumulati sieno maggiori di quelli che si pagherebbero secondo la dichiarazione.

Non vi è multa, se nei suddetti due casi le differenze di quantità o di valore non oltrepassano il cinque per cento.

Multe per le differenze rispetto alla bolletta di cauzione.

È applicabile la pena stabilita dal precedente articolo al caso che si trovasse una quantità od un valore maggiore o minore di quelli indicati nella bolletta di cauzione.

Per la mancata presentazione del certificato di scarico alla dogana di partenza, la pena sarà dal decimo all'intero dazio dovuto.

Le suddette pene sono applicabili alle spedizioni di merci con esenzione di visita, ancorchè fatte col mezzo della strada ferrata.

Se si trova differenza di qualità, dovrà essere pagata una somma non minore del dazio di entrata, nè maggiore del triplo sulle merci non rinvenute. Se le merci erano destinate al transito, ed invece di quelle descritte nella bolletta se ne trovassero altre soggette a dazio di uscita, si dovrà pagare inoltre una somma non minore del dazio, nè maggiore del triplo sopra le merci trovate.

Se i colli spediti con esenzione di visita appaiono alterati, e non fosse provato l'evento o la forza maggiore che ne fu causa, oltre la multa predetta per la differenza di quantità, ne sarà pagata un'altra non minore di lire trenta, nè maggiore di lire duecento per ogni collo alterato.

Art. 70.

*Differenze nelle dichiarazioni per merci d'uscita
con riserva della restituzione dei diritti.*

Verificandosi differenze fra la dichiarazione e le merci di esportazione presentate per ottenere la restituzione dei diritti pagati per le materie prime, sarà dovuta una multa non minore dell'importo che indebitamente si sarebbe restituito dall'erario, nè maggiore del quintuplo di esso.

Art. 71.

Differenze per merci d'importazione e di esportazione temporaria.

Per le differenze di qualità o di quantità verificate tra le merci destinate alla esportazione temporaria e la dichiarazione, sarà pagata una somma non minore della metà, nè maggiore del triplo della differenza del dazio che sarebbe dovuto se le merci fossero estere.

Per le differenze fra la dichiarazione e le merci destinate alla importazione temporaria, sarà pagata una multa non minore della metà, nè maggiore del triplo del dazio dovuto per le merci trovate di qualità od in quantità diversa dalla dichiarata.

Scoprendosi nella reintroduzione di merci spedite all'estero per esportazione temporaria differenze in confronto di quanto è indicato nella bolletta d'uscita, verranno considerate in contrabbando le merci riconosciute in qualità diversa od in quantità maggiore.

Se nella riesportazione di merci estere ammesse alla importazione temporaria si trovano differenze nella qualità, saranno considerate in contrabbando le merci indicate nella bolletta di cauzione in luogo delle quali ne vennero presentate altre. Per le mancanze, sarà dovuta una multa non minore del quinto, nè maggiore del doppio dazio corrispondente.

Non vi è multa se le differenze di quantità non superano il cinque per cento.

Art. 72.

Multe per le differenze riscontrate nei depositi.

Se nella verificaione delle merci ammesse a deposito nei magazzini dati in affitto, od in quelli di proprietà privata, si trovi una differenza di quantità in più o in meno che ecceda il due per cento oltre i cali di tolleranza, o una differenza nella qualità, il proprietario pagherà una somma non minore della metà, nè maggiore del triplo del dazio dovuto per le merci eccedenti o mancanti o di qualità diversa.

Se le differenze superano il venti per cento, oltre il pagamento della multa suddetta il proprietario è obbligato a sdaziare immediatamente tutte le merci registrate a suo nome, ed in caso di recidiva è privato per un anno del vantaggio del deposito.

Le merci per le quali non vi fosse dichiarazione od annotazione nei registri si presumeranno introdotte di contrabbando.

Art. 73.

Multa per contravvenzioni nelle zone, assimilate ai contrabbandi.

È dovuta una multa non minore del dazio d'entrata, nè maggiore del quintuplo per lo zucchero o caffè sorpresi nelle zone o trovati in deposito senza la prescritta bolletta.

La stessa multa è dovuta pei tessuti esteri soggetti a contrassegno in prova del loro sdoganamento, che ne sieno mancanti, come pure pei tessuti muniti di contrassegno falso, alterato o trasportato.

Art. 74.

Multe per la merci sorprese nell'interno del territorio.

Venendo colpite nell'interno del territorio merci estere di contrabbando perseguite continuamente, o tessuti esteri non muniti del contrassegno prescritto, sarà pagata una multa non minore del dazio di entrata, nè maggiore del quintuplo.

Art. 75.

Trasporto, falsificazione dei bolli e delle marche.

Pel trasporto in qualsiasi modo da una merce all'altra, da un collo all'altro di un piombo, lamina, bollo, sigillo e simili, come pure per la loro falsificazione e per l'apposizione della marca di fabbrica nazionale ad un tessuto estero sarà dovuta, oltre le altre pene che fossero del caso, una multa non minore di lire cinquanta, nè maggiore di lire cinquecento.

Art. 76.

Multe per contravvenzioni a provvedimenti disciplinari.

Sono soggetti ad una multa da lire duecento a lire cinquecento i capitani dei bastimenti:

a) che ricusano di esibire o non posseggono il manifesto ed i documenti di carico, purchè in quest'ultimo caso non sia applicabile la pena del contrabbando;

b) che rifiutano di ricevere a bordo gli agenti doganali;

c) che tentano di partire senza il permesso della dogana.

È soggetto alla stessa multa chi senza permesso istituisce una fabbrica od un deposito nelle zone di vigilanza, o non adempie alle condizioni prescritte in quello.

Art. 77.

È dovuta dai capitani una multa non minore di lire venti, nè maggiore di lire cento:

a) pei bastimenti non ancorati nei siti destinati;

b) per lo scarico, carico e trasbordo di merci senza permesso della dogana o senza l'assistenza degli agenti doganali;

c) per la ritardata presentazione del manifesto;

d) per la ommessa presentazione alla dogana del *lascia-passare* o della *bolletta di cauzione* da cui debbono essere accompagnate le merci nella circolazione o nel cabottaggio o nel trasporto da una dogana all'altra per la via di mare;

e) per l'imbarco di merci prima di avere compiuto le operazioni di sbarco, senza avere ottenuto il permesso.

La stessa multa è dovuta dai proprietari o destinatari delle merci che non fanno la dichiarazione scritta o verbale nei termini stabiliti.

Art. 78.

È dovuta una multa di lire cinque a venti:

a) per le merci esenti da dazio di entrata o di uscita, che

fossero esportate od importate per vie non permesse od in tempo di notte ;

b) per le merci spedite ad altra dogana o in transito e giunte alla dogana alla quale erano destinate dopo il tempo indicato nella bolletta di cauzione, quando non sia giustificato il ritardo ;

c) per ogni collo verificato e spedito in transito o destinato ad altra dogana, quando si trovi esteriormente alterato.

Art. 79.

Pene per ogni altra contravvenzione.

Per qualunque contravvenzione al disposto dell'attuale regolamento non punita con una multa speciale sarà dovuta una somma non minore di lire cinque, nè maggiore di lire cento.

Art. 80.

Pene per gli autori, assicuratori e complici delle contravvenzioni.

Le pene stabilite nei precedenti articoli sono applicabili a ciascun autore delle contravvenzioni.

Nei casi di contrabbando o di contravvenzione assimilata al contrabbando, indicati agli art. 65, 66, 73 e 74, si applicano agli assicuratori le pene comminate pegli autori ; i complici invece verranno puniti ciascuno con una multa da lire dieci a lire cinquecento.

Art. 81.

Garanzia dei proprietari e dei conduttori.

Nei casi di connivenza, i proprietari e conduttori delle merci sono tenuti civilmente per tutte le multe in cui incorrono i loro agenti, e così pure i capitani dei bastimenti pel loro equipaggio.

Art. 82.

Pene pei recidivi, corrieri ed altri.

I limiti della pena saranno raddoppiati pel contrabbando in caso di recidiva entro tre anni, o se commesso da corrieri, proprietari, impresari o conduttori di vetture pubbliche o delle strade ferrate.

Art. 83.

Pene commutative del carcere.

Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto od in carcere da tre giorni a tre mesi estensibile a sei mesi pei recidivi, calcolando un giorno per ogni dieci lire della multa non pagata.

Art. 84.

Pene pei reati cumulate alle multe.

Le pene comminate dalle leggi per le falsificazioni, per le alterazioni di documenti, per le frodi e per la resistenza agli agenti della forza pubblica non esentano i contravventori dal pagamento delle multe indicate negli articoli precedenti.

Art. 85.

Competenza dell'Autorità giudiziaria per le multe.

Le multe per contravvenzioni doganali sono applicate dal giudice competente secondo le leggi vigenti.

Competenza dell'amministrazione doganale.

Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore con domanda da lui sottoscritta, e che sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta dall'amministrazione doganale.

Se il massimo non supera lire trecento, deciderà il Direttore della dogana ove fu redatto il processo verbale della contravvenzione;

Se supera lire trecento, deciderà il Direttore delle gabelle sino alle lire duemila;

Se supera lire duemila, il Direttore suddetto deciderà secondo il parere del Consiglio di Prefettura della provincia nella quale si è contravvenuto alla legge.

Se il Direttore è di avviso contrario, o se la multa supera le lire quattromila, è necessaria l'approvazione del Ministero delle finanze.

Possono decidere sotto le suddette condizioni:

I ricevitori delle dogane di primo ordine presso le quali non siano direttori speciali, se il massimo della pena non supera lire cento;

I ricevitori delle dogane di secondo ordine della prima e seconda classe, se il massimo non supera lire sessanta;

I ricevitori delle altre dogane, se il massimo non supera lire quaranta.

Verificandosi associazioni di contrabbandieri o contrabbando assicurato, la decisione deve essere rimessa al giudice ordinario.

Art. 87.

Procedura per le contravvenzioni connesse con reati.

Se la contravvenzione doganale è talmente connessa con altro reato qualunque, che la prova dell'una sia prova dell'altro, la causa

è rimessa al giudice competente pel reato. Compiuto il giudizio sul reato, si procederà innanzi al giudice competente per la contravvenzione.

Art. 88.

Arresto dei contravventori.

Gli agenti doganali non possono arrestare i contravventori che in caso di flagranza, e quando in pari tempo la contravvenzione sia accompagnata da alcun reato punito dalle leggi con pena corporale, o nel caso di contrabbando, il contravventore sia estero e non dia cauzione.

Art. 89.

Trasporto, restituzione o vendita delle merci sorprese in contravvenzione.

Gli agenti debbono condurre i contravventori e le merci sorprese in contravvenzione alla dogana vicina per la compilazione del processo verbale.

Il proprietario od il conduttore può chiedere la restituzione delle merci depositando una somma eguale al loro valore.

Non saranno consegnate le merci quando sia necessario ritenerle per la istruzione del processo.

Se le merci sono soggette a deperimento, o la loro custodia è difficile o dispendiosa, e se il proprietario non si presenta, la dogana può venderle all'incanto, col permesso ed intervento dell'autorità giudiziaria.

Art. 90.

Processo verbale e suo contenuto.

Il ricevitore della dogana dove furono portate le merci e condotti i contravventori, deve compilare immediatamente il processo verbale.

Nel processo verbale si deve indicare la data, il nome, cognome e qualità degli scopritori della contravvenzione, dei contravventori e dei testimoni, se ve ne sono; il fatto che costituisce la contravvenzione, con tutte le circostanze di luogo e di tempo; la qualità e quantità ed il valore delle merci; gli articoli della legge a cui si riferisce la contravvenzione e le dichiarazioni dei contravventori.

Il processo verbale, previa lettura, sarà sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e da chi lo ha compilato. Se vi è chi non sappia scrivere, o se il contravventore ricusa di sottoscrivere, se ne farà menzione nel verbale.

Il contravventore ha diritto di averne copia.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 91.

Ripartizione delle multe.

Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, saranno pagate per due terze parti a titolo di premio a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione. A chi diresse la forza che scoprì o sorprese la contravvenzione sarà data una doppia parte.

Il rimanente andrà per due terzi a profitto della massa della guardia doganale, e per l'altro terzo a vantaggio del tenente o del sottotenente del circondario e del ricevitore dell'ufficio doganale nel quale si è fatto il processo verbale.

In caso di contravvenzione scoperta a merito di individui non appartenenti alla guardia doganale, la parte destinata a favore del tenente o sottotenente andrà a profitto dell'impiegato o di chi altri ebbe il comando di coloro che sorpresero la contravvenzione.

termine di sei mesi dall'attivazione del presente regolamento, nel modo che verrà stabilito dal Ministero delle finanze.

Il bollo sarà gratuito.

Art. 95.

Pene ai contravventori.

Pei detti tessuti che dopo il suaccennato termine si trovassero mancanti del prescritto contrassegno, si applicheranno gli articoli 73 e 74 del presente regolamento.

Art. 96.

Pagamento in cambiali nelle provincie napolitane e siciliane.

Nelle provincie napolitane e siciliane il pagamento dei diritti d'importazione può a tutto l'anno 1865 farsi in cambiali per somme maggiori di lire cinquecento e per una scadenza non maggiore di mesi sei.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze

QUINTINO SELLA.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 92.

Epoca di attività del regolamento.

Il presente regolamento avrà vigore dal 1.^o gennaio 1865.

Tutte le precedenti disposizioni contrarie a quelle contenute in questo regolamento sono abrogate.

Art. 93.

Disposizioni per le città franche, ed altre franchigie.

Col 1.^o gennaio 1866 cesseranno di essere città franche Ancona, Livorno e Messina.

Sarà ivi permessa la istituzione di un porto-franco a somiglianza di quello di Genova.

In questo periodo di tempo il regolamento del porto-franco di Genova e quelli delle città franche suaccennate saranno posti, mediante Decreti Reali, in armonia col regolamento doganale generale per quanto riguarda il movimento delle merci fra le suddette località franche ed il territorio soggetto al regime doganale, e per ciò che ha relazione colla legge sulle privative.

Dall'epoca di attuazione del regolamento non si potranno più accordare permissioni di fiere franche.

Art. 94.

Bollatura suppletoria dei tessuti esteri.

I tessuti esteri soggetti a contrassegno in prova del loro sdoganamento, e che ne fossero mancanti, dovranno esserne muniti nel